

REGOLAMENTO

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D., su delega concessa dal Consiglio Federale e da quello della LND, ha deliberato di modificare il “format” del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021, come segue: n. 1 girone con partite di sola andata formato da n. 8 squadre (n. 4 del Comitato Emilia Romagna e n. 4 del Comitato Veneto) con inizio il 17 aprile e termine entro il 30 giugno 2021.

GIRONE A	
1	CALCIO PADOVA C5
2	DOZZESE
3	FORLI' CALCIO A CINQUE
4	FUTSAL SASSUOLO
5	TIEMME GRANGIORGIONE C5
6	GIFEMA LUPARENSE C5
7	ISOLA 5
8	MADER BOLOGNA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.

Stagione Sportiva 2020-2021

ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI

1. La squadra vincitrice dei PLAY OFF acquisisce il diritto alla promozione alla Categoria superiore; non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori.

ART. 2 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

1. Per la formazione delle classifiche si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 51 delle N.O.I.F.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine della fase regolare le squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto posto parteciperanno ai play off.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai play off, in deroga ai commi 3, 4 e 5 delle N.O.I.F., in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine :

- a) Dei punti conseguiti negli scontri diretti
- b) Della differenza fra reti realizzate e subite nei medesimi incontri
- c) Della differenza fra reti realizzate e subite nell'intero campionato
- d) Del maggior numero di reti realizzate nell'intero campionato
- e) Del sorteggio

4. formula play off

1° Fase 1° Classificata – 4° Classificata X
 2° Classificata – 3° Classificata W

Finale: VINCENTE X – VINCENTE W

Nella prima fase le squadre si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta. Con risultato di parità si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti l'un; con il persistere della parità si qualificherà la squadra meglio classificata nella fase regolare del campionato.

Nella gara di finale, in caso di parità si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti l'uno e con il persistere della parità si procederà con i calci di rigore (5 per parte ed eventualmente ad oltranza)

Tutte le gare dei play si disputeranno nel campo della squadra meglio classificata.

ART.5 Alle gare del campionato di Serie C1, comprese le eventuali gare di play off, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 2020/21 che abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ART.6 Le gare si disputeranno in due tempi di 30 minuti l'uno:

ART.7 I campi di gioco potranno essere sia all'aperto che al chiuso.

ART. 8 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO

1. Il Comitato Regionale è l'unico soggetto competente a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3. Il Comitato Regionale può disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi) o la variazione del campo di gioco.

4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una "tassa di istruttoria", a carico della Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento.

5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, al Comitato Regionale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.

6. Il Comitato Regionale ha la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnala le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

8. Ogni variazione delle gare del Campionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (e-mail, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato, ecc.)

9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

10. Il Comitato Regionale può, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 9 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

1. Nelle ultime due giornate del Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alla categoria superiore, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § 3-17 del C.U. n. 1 della L.N.D.

ART. 10 - AMMENZE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO (C.U. LND n. 1, § 3/3)

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa di gare si applicano in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione del Campionato.

ART. 11 – GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO

1. Le gare ufficiali del Campionato dovranno essere disputate in assenza di pubblico.

ART. 12 – PROTOCOLLO SANITARIO

1. Alla Competizione verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati Nazionali della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

ART. 13 – GARE IN CAMPO NEUTRO

1. Nel caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante.

2. In caso di gare disputate in campo neutro la Società prima nominata svolgerà la funzione di ospitante anche per il rispetto del protocollo sanitario.

ART. 14 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI

1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente.

“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno

a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura ¹;

b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;

c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni²;

d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale³inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo spesa per riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

¹ *La Circolare LND n. 12 del 12/11/2004, al punto 1.1, prevede che gli Ufficiali di Gara dovranno verificare lo stato dell’autovettura prima di recarsi in campo.*

² *La Circolare LND n. 12 del 12/11/2004, al punto 1.2, prevede che il Giudice Sportivo dovrà comminare il provvedimento di risarcimento danni.*

³ *La Circolare LND n. 12 del 12/11/2004, al punto 1.3, prevede che il competente Organo Federale dovrà risarcire i danni.*

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l'Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato”.

¹ Al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell'automezzo dell'arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale.

² La delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito.

³ Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND.